



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”, e in particolare gli artt. 3, comma 2, lettera a) e gli articoli 5, comma 3 e 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare, l'art. 101;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, e, in particolare il comma 2 dell'articolo 6: “*Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari*” a tenore del quale:

“2. □...□ possono essere individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale”;

VISTO il d.P.C.M. 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA la mozione della CRUI del 24 aprile 2020 sui tirocini della formazione primaria;

RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 22 del 2020;

CONSIDERATO che il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (LM-85 BIS) prevede, a partire dal secondo anno, attività obbligatorie di tirocinio indiretto e diretto, per l'acquisizione di un totale di 24 CFU, necessari per la conclusione del corso di studio abilitante all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria;



Al Ministro dell'università e della ricerca

RITENUTO che il tirocinio del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria costituisce un elemento fondamentale e imprescindibile del percorso di formazione alla professione docente;

TENUTO CONTO dell'eccezionalità della situazione dettata dall'emergenza nazionale, e in considerazione della necessità di garantire agli studenti il diritto alla continuità didattica proseguendo nei propri percorsi di studio;

SENTITO il Ministero dell'istruzione;

DECRETA:

Articolo 1

(Modalità svolgimento tirocinio)

1. A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'a.a. 2019/2020 e fino alla regolare ripresa delle attività scolastiche nelle scuole primarie e d'infanzia, gli atenei, in accordo con gli uffici scolastici regionali, consentono agli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria di svolgere le previste attività di:
 - a) tirocinio diretto mediante la modalità di affiancamento dei docenti tutor di tirocinio, nelle attività di didattica a distanza condotte con gli allievi della scuola dell'infanzia e primaria, presso le istituzioni scolastiche accreditate;
 - b) tirocinio indiretto mediante le modalità a distanza definite dai singoli atenei.

Articolo 2

(Attività di volontariato)

1. Le eventuali ore eccedenti il monte ore programmato del proprio tirocinio che il singolo studente decide di mettere a disposizione per attività erogate con modalità a distanza, opportunamente certificate, sono valutabili dagli atenei, nell'ambito della propria autonomia didattica, in termini di CFU necessari al conseguimento del titolo di studio. Tali attività possono essere svolte dagli studenti iscritti dal 3° anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria, a supporto dei docenti nella didattica a distanza, in raccordo con i docenti del team e sentito il dirigente scolastico.

IL MINISTRO

Prof. Gaetano Manfredi